



ANNO ACCADEMICO 2016/2017

BANDO DI CONCORSO

PER L'ATTRIBUZIONE DI

BORSE DI STUDIO

SERVIZI ABITATIVI

CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

SERVIZIO MENSA E ALTRI BENEFICI

REGIONE SICILIANA
E. R. S.U. DI ENNA
ANNO ACCADEMICO 2016/2017

BANDO UNICO DI CONCORSO

per l'attribuzione di:

- BORSE DI STUDIO
- POSTI ALLOGGIO
- CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE
- SERVIZIO MENSA

Art. 01 - Benefici Bando di Concorso

Art. 02 - Requisiti Generali

Art. 03 - Requisiti Economici

Art. 04 - Requisiti di Merito

Art. 05 - Presentazione delle Domande

Art. 06 - Formazione delle Graduatorie

Art. 07 - Tipologia degli Studenti

Art. 08 - Distribuzione delle Borse di Studio e dei Posti Letto

Art. 09 - Entità Borsa di Studio e Modalità di Pagamento

Art. 10 - Servizi Abitativi

Art. 11 - Pubblicazione delle Graduatorie e Ricorsi

Art. 12 - Revoca della Borsa

Art. 13 - Accertamenti e Sanzioni

Art. 14 - Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Art. 15 - Contributi per la Mobilità internazionale

Art. 16 - Servizio Mensa

Art. 17- Trattamento dei Dati

Art. 18 - Norma di Rinvio

Allegato 1 – Date da ricordare e scadenze

Allegato 2 – Paesi particolarmente poveri ai sensi D.M. 21.5.2010

ART. 1 – BENEFICI BANDO DI CONCORSO

In conformità alla Legge n. 390 del 02/12/1991, al DPCM del 09/04/2001, alla Legge Regionale n. 20 del 25/11/2002, al D.Lgs n. 109 del 31/03/1998 e ss. mm. ii., al D.M. n. 509 del 03/11/1999, alla Legge n. 508 del 21/12/1999 e ss. mm. ii., alla Legge Regionale n. 4 del 16/04/2003, al D.Lgs. n°68 del 29/03/2012, al verbale del 29/05/2009 della 1° Sottocommissione Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ai DD. MM. 689 del 16/09/2015, 174 del 23/03/2016 e 294 del 04/05/2016 emanati dal ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca e alla Delibera n. 36 del 26/07/2016 del Consiglio di Amministrazione, l'ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) di Enna bandisce, per l'anno accademico 2016/2017, un concorso pubblico, riservato a studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito previsti dal presente Bando, per l'attribuzione di:

a) BORSE DI STUDIO in denaro d'importo variabile secondo le tipologie previste all'art. 9 del presente bando.

Le borse di studio messe a concorso, saranno finanziate per la parte relativa ai servizi con fondi dell'ERSU e per la parte monetaria con fondi ex leggi 390/91 e 549/95.

L'ERSU si riserva di assegnare e erogare quanto sopra, in base ai fondi assegnati e disponibili in cassa, destinando il 25% agli studenti di primo anno e il 75% agli studenti anni successivi al primo.

Sui finanziamenti sopracitati verranno comunque applicate delle riserve destinate alle seguenti categorie di studenti: n. 10 borse di studio sono riservate agli studenti portatori di handicap, che ne faranno richiesta secondo i termini stabiliti dal presente bando ed in possesso dei requisiti richiesti; n. 5 borse di studio sono destinate agli studenti residenti da almeno cinque anni nelle isole minori e a studenti orfani precedentemente alloggiati presso enti di beneficenza, i suddetti studenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal bando, gli studenti residenti nelle isole minori dovranno produrre certificato di nascita e di residenza; n. 2 borse di studio sono destinate a studenti figli di vittime di mafia, i suddetti studenti dovranno produrre attestazione rilasciata dalla prefettura competente, n. 1 borsa di studio a figli di emigrati siciliani all'estero.

L'importo della borsa, comprensiva di servizi, è di € 5.118,36 per gli studenti fuori sede, € 2.821,67 per gli studenti pendolari ed € 2.529,22 per gli studenti in sede, determinato ai sensi dell'art. 9, commi 2, 5 e 6 del DPCM 9 aprile 2001 e il D.M. n. 486 del 14 luglio 2015

b) n. 70 posti letto nella residenza universitaria Domus Kore, ubicata ad Enna Alta; potranno stipularsi convenzioni presso altre strutture nei limiti delle risorse stanziare

- n. 8 posti per portatori di handicap con invalidità non inferiore al 66% che abbiano comunque i requisiti minimi previsti espressamente per la suddetta categoria dalla normativa vigente;
- n. 6 posti destinati a studenti stranieri in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente bando (riserva posti studenti stranieri nota n. 1157 dell'11/07/2007 dell'Assessorato Regionale BB. CC. AA. e P.I.).
- n. 5 posti destinati a studenti provenienti dalle isole minori e a studenti orfani precedentemente alloggiati presso enti di beneficenza;

Il testo integrale del bando e la modulistica per eventuali comunicazioni sono pubblicati sul sito internet dell'Ersu dell'Università Kore di Enna al seguente indirizzo: www.ersuenna.it

Art. 2 - REQUISITI GENERALI

2.1 Destinatari

Secondo quanto previsto all' art. 3 del DPCM 09/04/2001, possono partecipare al concorso gli studenti, in regola con il pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario, che per la prima volta nell'a. a. 2016/2017 si iscrivano ad una delle seguenti istituzioni assegnate alle competenze territoriali dell'ERSU di Enna, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio e specificatamente:

- a) iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università degli Studi Kore di Enna, in attuazione al D.M. 03/11/1999 n. 509 (nuovo ordinamento) e al D.M. 270/2004;
- b) iscritti a corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D. Lgs n. 368/1999, a condizione che non siano beneficiari di altra borsa di studio;
- c) iscritti a corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D. Lgs n. 210/1998 con sede amministrativa presso l'Ateneo di Enna, a condizione che non siano beneficiari di borsa ai sensi del D.M. n. 224/1999;

I benefici sono concessi, per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso di cui al DPCM del 09/04/2001, con le seguenti modalità:

- gli iscritti ai corsi di laurea istituiti in attuazione del D.M. n. 509/1999 (nuovo ordinamento), per un periodo di tempo pari alla durata legale dei corsi più un semestre a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi il beneficio è esteso per un ulteriore semestre;
- gli iscritti ai corsi di dottorato o di specializzazione, purché non retribuiti, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

Per prima iscrizione/immatricolazione si intende l'anno nel quale per la prima volta è avvenuta l'iscrizione all'Università ad uno dei citati corsi, anche se diverso da quello attuale, dei rispettivi livelli, ovunque ed in qualunque momento sia avvenuta.

Ai fini del computo del periodo di assistenza per il diritto allo studio non sarà considerato l'anno nel quale lo studente, iscritto al primo anno di corso, non ha perfezionato l'iscrizione medesima con il pagamento della seconda rata delle tasse e pertanto è decaduto dall'iscrizione.

Gli studenti già in possesso di laurea non possono richiedere benefici per un titolo di studio equivalente, fatta eccezione per i corsi di studio di livello superiore (es: lo studente non potrà richiedere di essere assistito per laurea specialistica se già in possesso di laurea specialistica a ciclo unico).

Si evidenzia che la competenza dell'eventuale esenzione e/o restituzione delle tasse universitarie spetta all'Università Kore di Enna.

2.2 Studenti in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66 %

Gli studenti con invalidità non inferiore al 66% (Legge 118/71) o in situazione di handicap (Legge 104/92) debitamente certificati, avendo i requisiti previsti per l'assegnazione dei benefici, possono partecipare al concorso per la borsa di studio riservata ai portatori di handicap. Per l'individuazione dei **requisiti di merito**, agli stessi si applica lo **scostamento del 40%** rispetto ai requisiti previsti dall'art. 4 del presente Bando.

La durata di concessione dei benefici è determinata dall'art.14, comma 3 del DPCM 2001.

2.3 Laureandi

Gli studenti che contano di laurearsi entro la sessione straordinaria relativa all'anno accademico 2015-2016 (marzo-aprile 2017) e che quindi non si iscriveranno per l'anno accademico 2016-2017, possono partecipare al bando di concorso come laureandi. In ogni caso, per l'attribuzione dell'anno di corso, vale quanto riportato nell'art. 4 del bando. Ai vincitori appartenenti a questa categoria, i benefici si intendono assegnati con riserva, in quanto verranno erogati soltanto se, nel caso di mancata laurea, si iscriveranno per l'A.A. 2016-2017.

Gli studenti che conseguono la laurea entro la sessione straordinaria relativa all'anno accademico 2015-2016 (marzo-aprile 2017) perdono il diritto alla borsa di studio e al posto letto per l'anno accademico 2015-2016, secondo quanto disciplinato all'art. 10 del presente Bando.

2.4 Studenti laureati nei termini previsti

Gli studenti che conseguono il titolo di laurea e di laurea magistrale dei corsi di nuovo ordinamento entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici e comunque non oltre la sessione autunnale A.A. 2016/17, **beneficiano** di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso. L'integrazione della borsa per gli studenti laureati può essere concessa una sola volta nel corso degli studi.

La richiesta dell'integrazione per i laureati deve essere presentata improrogabilmente entro il 30/12/2017, attraverso il portale studenti.

Il beneficio verrà erogato solo dopo l'accertamento da parte degli uffici preposti del titolo conseguito.

2.5 Motivi di esclusione

I benefici non possono essere attribuiti a soggetti iscritti per più di una volta allo stesso anno di corso, anche se diverso dal corso precedente. Tuttavia, gli studenti che si iscrivono nell'a.a. 2016/2017 nuovamente al primo anno di corso, provenienti per la prima volta da un primo anno di altro corso al quale hanno formalmente rinunciato, possono partecipare al concorso in qualità di studenti di primo anno se non hanno avuto e non avranno riconoscimento di crediti per l'anno a cui hanno rinunciato e se non hanno già beneficiato di borsa di studio o hanno restituito la eventuale borsa assegnata. Lo studente è tenuto pertanto a comunicare qualsiasi successiva variazione in ordine a quanto dichiarato. Le borse di studio e i servizi abitativi erogati dall'ERSU sono incompatibili con analoghi benefici concessi da altri Enti pubblici o privati anche in data successiva a quella di partecipazione al presente concorso; in tal caso lo studente potrà comunque optare per l'uno o per l'altro beneficio (Legge 390/91, art. 7 lett. d).

Art. 3 - REQUISITI ECONOMICI

Ai fini dell'ammissione al concorso per l'attribuzione delle borse di studio e/o dei servizi abitativi i limiti massimi degli indicatori economici sono così determinati:

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) espresso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U), rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013, per prestazione per il diritto allo studio universitario, non deve superare per l'A.A. 2016/17 il limite di € **23.000,00**, reddito riferito all'anno 2014.

INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EQUIVALENTE (I.S.P.E.)

Il valore dell'indicatore della Situazione patrimoniale Equivalente (I.S.P.E.) espresso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U), rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n°159/2013, per prestazione per il diritto allo studio universitario, non deve superare per l'A.A. 2016/17 il limite di € **50.000,00**, patrimonio riferito all'anno 2014.

Non possono partecipare al concorso coloro che superano anche uno solo dei limiti sopra riportati, pena l'esclusione.

L'attestazione I.S.E.E., certificazione prevista dal D.L. 31/03/1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni che permette di valutare in maniera sintetica la situazione economica dei singoli componenti di un nucleo familiare, considerando reddito, patrimonio e caratteristiche dello stesso, deve essere rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

L'attestazione I.S.E.E., il cui valore è espresso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) viene rilasciata dall'INPS gratuitamente attraverso i CAF (centri assistenza fiscale).

Il D.P.C.M. n°159/2013 prevede la possibilità di presentare **ISEE corrente** qualora i richiedenti accesso alle prestazioni agevolate intendano far rilevare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare.

Gli studenti che all'atto della compilazione della domanda non siano in possesso dell'attestazione ISEE, per prestazioni per il diritto allo studio Universitario, pur avendone fatto richiesta, potranno indicare nella domanda on-line di partecipazione al bando di concorso per borse di studio gli estremi della ricevuta, rilasciata dal CAF, attestante l'avvenuta presentazione della DSU per il rilascio dell'attestazione ISEE, ma dovranno comunicare all'Ente, entro e non oltre il 19/10/2016 data ultima per presentazione delle rettifiche/integrazioni, l'avvenuto rilascio dell'attestazione ISEE, pena esclusione dal concorso.

Ai sensi del D.P.C.M. n°159 del 05/12/2013, dell'art. 5 del DPCM 09/04/2001 e del D.Lgs. n. 109 del 31/03/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le condizioni economiche dei partecipanti al concorso sono individuate sulla base dei seguenti elementi:

- 1) Nucleo familiare;
- 2) Indicatore della situazione economica equivalente;
- 3) Indicatore della situazione economica all'estero;
- 4) Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.

1) **Nucleo familiare**

Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 09/04/2001, per l'accesso ai benefici previsti dal presente bando, l' ERSU di Enna assume come unità di riferimento la seguente composizione del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda:

- il richiedente i benefici;
- tutti coloro che risultano nello stato di famiglia del richiedente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- i genitori dello studente e gli altri figli fiscalmente a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di atto di separazione legale, divorzio o annullamento;
- il genitore divorziato o separato che percepisce l'assegno di mantenimento dello studente;
- le persone in affidamento ai genitori dello studente.

Nel caso di uno studente che, pur non vivendo più nella famiglia di origine, non abbia i requisiti per essere considerato autonomo, bisogna fare riferimento ai componenti ed alle condizioni economiche/patrimoniali del nucleo familiare di origine, oltre a quelli del proprio nucleo.

Lo studente è dichiarato **“autonomo”** rispetto al nucleo familiare di origine, e pertanto si tiene conto della situazione economica derivante solamente dal nuovo nucleo familiare, quando ricorrono entrambi le seguenti condizioni:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro ;
- reddito da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarato da almeno due anni non inferiore a € 6.500,00 con riferimento a un nucleo familiare di una persona. Per rapportare l'importo a più persone si utilizza la scala di equivalenza prevista dal D.Lgs n. 109/98, dal DPCM del 09/04/2001 e dal D.P.C.M. n° 159 del 05/12/2013.

Per i corsi di dottorato viene assunto un nucleo familiare formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica (DPCM n°159/2013).

3.1 **Studenti stranieri**

Gli studenti stranieri e gli studenti apolidi o rifugiati politici sono ammessi a concorrere alla borsa di studio, ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46.

Gli studenti suddetti, oltre al possesso dei requisiti di reddito (D.C.P.M.159/13 art.8.5) e di merito sono tenuti a presentare specifiche documentazioni:

- 1) studenti stranieri e extra comunitari – fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- 2) studenti stranieri provenienti da paesi poveri (vedi allegato 2) – fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità e certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non provenga da una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale;
- 3) studenti apolidi - attestazione rilasciata dal tribunale civile;
- 4) studenti rifugiati politici – attestazione rilasciata dalla commissione del ministero dell'interno.

Art. 4 - REQUISITI DI MERITO

4.1 Crediti richiesti

Soddisfatti i requisiti di reddito, sono ammessi al concorso gli studenti iscritti alla Kore in possesso dei seguenti requisiti di merito:

- 1) Studenti di primo anno (valutati ex-post):

- **almeno 15 crediti al 10/08/2017**

- **almeno 20 crediti al 30/11/2017**

secondo quanto specificato all'art. 9, paragrafo 9.3.

I predetti criteri di merito non si applicano agli studenti in situazione di handicap o invalidità non inferiore al 66% i quali dovranno documentare:

- **almeno 9 crediti al 10/08/2017**

- **almeno 12 crediti al 30/11/2017**

secondo quanto specificato all'art. 9, paragrafo 9.3.

2) Studenti iscritti ad anni successivi:

- dovranno essere in possesso dei crediti al **10/08/2016**, con riferimento all'anno di prima immatricolazione, secondo la seguente tabella:

TIPOLOGIA CORSI	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
LAUREA TRIENNALE	25	80	135		
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE	30	80			
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	25	80	135	190	245

- gli studenti in situazione di handicap o invalidità non inferiore al 66% dovranno essere in possesso dei crediti al 10.8.2016 secondo la seguente tabella:

TIPOLOGIA CORSI	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
LAUREA TRIENNALE	15	48	81		
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE	18	48			
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	15	48	81	114	147

Non sono considerati validi ai fini della partecipazione al concorso i crediti formativi relativi a esami sostenuti in data anteriore al 10/08/2016 ma registrati in data successiva.

Non saranno presi in considerazione crediti provenienti da materie sostenute in corsi singoli, anche se convalidate e inserite nel piano di studio.

Ai fini della determinazione dell'anno di corso di appartenenza e del merito richiesto, lo studente verrà valutato a partire dalla prima immatricolazione secondo quanto disposto all'art. 2, paragrafo 2.1., o reimmatricolazione solo nel caso in cui oltre alla rinuncia agli studi, lo studente abbia anche fatto rinuncia ai crediti precedentemente acquisiti.

Gli studenti che, per l'anno accademico 2016/17 hanno intenzione di effettuare passaggio da un corso di laurea ad un altro, dovranno dichiararlo e verranno valutati secondo il corso di laurea di provenienza.

Gli studenti dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, al fine del mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo, dovranno possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti.

4.2 Bonus

Per i corsi di laurea, laurea specialistica e laurea magistrale a ciclo unico relativi ad anni successivi al primo, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti richiesto e quello effettivamente acquisito, lo studente può utilizzare un bonus in crediti che è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare il bonus ammonta a complessivi:

- **5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici relativi al **secondo anno accademico**;
- **12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici relativi al **terzo anno accademico**;
- **15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici relativi agli **anni accademici successivi**.

Il bonus, se richiesto, verrà applicato nella misura minima necessaria per il conseguimento dell'idoneità e il punteggio della graduatoria sarà calcolato solamente in base ai crediti effettivamente conseguiti.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. Se si utilizza solo una parte del bonus a disposizione, la parte residua nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata negli anni successivi. Lo studente iscritto ai corsi di laurea specialistica, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, può utilizzare il bonus per intero (15 crediti) qualora non lo abbia mai utilizzato o la quota di bonus di cui non ha usufruito nel corso di laurea precedente (laurea triennale). Tale disposizione non si applica ai richiedenti la borsa riservata per portatori di handicap

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di partecipazione al concorso per l'assegnazione dei benefici dovrà essere compilata e inoltrata via internet tramite l'applicazione predisposta da questa Amministrazione sul sito internet dell'Ente www.ersuenna.it, **entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) del giorno:**

14/09/2016

Si fa presente che l'applicazione sarà disattivata alla scadenza menzionata.

La domanda dei benefici sarà considerata valida ai fini del concorso (**pena esclusione**) solo se stampata, firmata:

A) inviata a mezzo PEC entro il 19/09/2016 al seguente indirizzo: protocollo@pec.ersuenna.it

B) per raccomandata postale della Azienda Poste Italiane o altre Aziende concessionarie entro e non oltre il 19/09/2016 inviata al seguente indirizzo:

E.R.S.U. dell'Università Kore di Enna – Via Mulino a vento,9 - 94100 Enna

Farà fede il timbro postale riportante la data d'invio.

La domanda (autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2012) sottoscritta dallo studente sarà considerata valida ai fini del concorso se completa dei documenti sottoelencati:

- a) autocertificazione sottoscritta dallo studente;
- b) copia del documento di identità in corso di validità;
- c) gli studenti stranieri ed extracomunitari, gli studenti stranieri provenienti da paesi poveri, gli studenti apolidi, gli studenti rifugiati politici devono allegare la documentazione indicata all'art.3.1;
- d) gli studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero devono allegare il certificato di residenza estero proprio della famiglia di origine;
- e) gli studenti orfani ospitati da strutture d'accoglienza pubbliche o private devono allegare la documentazione rilasciata dalla struttura competente;

- f) gli studenti residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana devono allegare il certificato di residenza storico, se già in possesso, in caso contrario il requisito della Residenza di almeno 5 anni, dalla data del 10/08/2016;
- g) gli studenti vittime di mafia devono allegare l'idonea attestazione rilasciata dalla prefettura competente;
- h) gli studenti portatori di handicap devono allegare la certificazione medica, rilasciata dall'amministrazione competente, attestante il livello di invalidità (non inferiore al 66%) o la posizione di "portatore di handicap" ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104.

Sulla busta si dovrà utilizzare l'etichetta predisposta dall'applicazione internet che reca la motivazione della domanda e l'indirizzo.

Per eventuali informazioni e delucidazioni rivolgersi presso lo sportello dell'ERSU di Enna, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì, nonché il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00, in Via Mulino a vento, 9 Enna.

La spedizione ed il recapito della richiesta avvengono sotto l'esclusiva responsabilità del mittente. L'ERSU di Enna non risponde di errori postali.

Qualora lo studente intenda rettificare i dati di una domanda già inoltrata o spedita, dovrà ripetere l'intera procedura (inoltrare via internet e spedire via posta) con le modalità sopramenzionate.

Sarà ritenuta valida ai fini del concorso l'ultima richiesta spedita per posta.

Al fine dell'inserimento nelle graduatorie definitive relative al concorso A.A. 2016/17 le domande provenienti da altri ERSU dovranno pervenire entro il 14/10/2016.

Art. 6 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Si procederà alla definizione di graduatorie sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti adottando i seguenti criteri:

- a) per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio, attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza differenziazione per corsi, ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEE; a parità di condizione economica prevarrà l'età anagrafica inferiore;
- b) per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea attivati a seguito della riforma dei cicli universitari (D.M. n. 509/99) le graduatorie, distinte per anno e per corso, saranno definite in base all'attribuzione di un punteggio fino a 100 punti per il merito, calcolato in base alla seguente formula;

$$70 \times CS/CP + 28 \times M/30 + 0,5 \times L$$

dove: CS = numero di crediti sostenuti
 CP = numero di crediti previsti
 M = votazione media conseguita
 L = numero di lodi conseguite (max 4)

Nel caso in cui vengano riconosciuti crediti formativi per particolari professionalità acquisite, la formula sarà calcolata tenendo conto del numero dei crediti effettivi conseguiti nell'ambito della carriera universitaria.

In caso di pari condizioni di merito la posizione in graduatoria sarà determinata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in ordine crescente e successivamente si prenderanno in considerazione, il patrimonio (ISPE) e successivamente l'età anagrafica in ordine crescente.

- c) per gli studenti provenienti dalle isole minori e per gli studenti orfani precedentemente alloggiati presso enti di beneficenza sarà elaborata una graduatoria unica ordinata sulla base della condizione economica.
- d) per i **dottorati di ricerca**, con graduatoria unica per anno di corso, le borse, in assenza di parametri di merito, saranno attribuite esclusivamente sulla base dell'indicatore economico (ISEE e ISPE).

Art. 7 – TIPOLOGIA DEGLI STUDENTI

Per l'assegnazione dei benefici previsti dal presente bando, gli studenti sono classificati:

- **Studente in sede:** se è residente nel comune di ENNA;
- **Studente pendolare:** se è residente in un comune diverso da quello indicato per gli studenti in sede;
- **Studente Fuori sede è:**
 - lo studente pendolare risultato vincitore di Borsa di Studio e posto letto che avrà accettato il medesimo;
 - lo studente pendolare che, utilmente collocato in graduatoria, avrà assegnato il posto letto;
 - lo studente pendolare risultato vincitore o idoneo di borsa di studio che prenderà alloggio nei pressi della sede dell'Università a titolo oneroso per un periodo non inferiore a dieci mesi. In tal caso dovrà presentare a questo ERSU **il contratto di locazione entro e non oltre il 31 dicembre 2016.**

Gli studenti residenti in uno dei comuni sotto elencati non possono fare richiesta di posto letto, ma possono richiedere il rimborso delle spese di locazione, secondo la normativa prevista al successivo art. 9:

Aidone – Assoro - Barrafranca – Leonforte – Piazza Armerina – Pietraperzia – Valguarnera – Villarosa .

Gli studenti residenti nel Comune di CALASCIBETTA non possono fare richiesta di posto letto, né di contributo alloggio.

Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede dell'Università prenda alloggio nei pressi della sede a titolo non oneroso sarà considerato studente pendolare.

Gli studenti che frequentano corsi di laurea in sedi distaccate non potranno richiedere il posto letto ma il contributo alloggio.

Gli studenti stranieri saranno classificati comunque fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Art. 8- DISTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI POSTI LETTO

Le borse di studio e i posti letto saranno preventivamente distribuiti secondo i seguenti criteri:

- 1) il 25 % dei benefici, sarà riservato agli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi, senza distinzione tra facoltà e corso di studio;
- 2) i rimanenti benefici saranno ripartiti in proporzione al numero degli idonei che richiedono i benefici per ogni anno e ogni corso di laurea , di laurea specialistica, di laurea magistrale a ciclo unico e dottorati.

Viene comunque garantita almeno una Borsa di Studio per ogni anno di corso relativo ad ogni corso di laurea attivato presso l' Università Kore di Enna.

Le borse di studio che si rendono disponibili durante l'anno accademico a seguito rinunce o mancate assegnazioni, verranno ridistribuite scorrendo la graduatoria relativa al corso di laurea e all'anno di corso nel quale si è resa disponibile la borsa di studio.

I posti letto residui saranno assegnati, compatibilmente con la durata di concessione dei benefici prevista per i vari corsi all'art. 1, scorrendo le relative graduatorie degli idonei con precedenza per quella degli anni successivi al primo, fino ad esaurimento delle graduatorie.

Art. 9 - ENTITA' BORSA DI STUDIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'ammontare della borsa di studio è definito in base alla tipologia dello studente e in funzione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto al valore limite di **Euro 23.000,00** stabilito per l'accesso ai benefici.

Per l'A.A. 2016/2017 l'ammontare annuo della borsa di studio è così determinato:

Intervallo valore ISEE	STUDENTI FUORI SEDE	STUDENTE PENDOLARE	STUDENTE IN SEDE
da € 0 a € 15.333,33	Borsa di € 3.918,36 (comprensiva del rimborso spese alloggio pari a € 1.300,00) + 2 pasti gratuiti giornalieri	Borsa di € 2.221,67 + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo il valore ISEE	Borsa di € 1.929,22 + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo il valore ISEE
	Borsa di € 2.618,36 + posto letto + 2 pasti gratuiti giornalieri		
da € 15.333,34 a € 23.000,00	Borsa di € 2.612,24 (comprensiva del rimborso spese alloggio pari a € 867,00) + 2 pasti gratuiti giornalieri	Borsa di € 1.481,11+ 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo il valore ISEE	Borsa di € 1.286,14 + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo il valore ISEE
	Borsa di € 1.745,24 + posto letto + 2 pasti gratuiti giornalieri		

9.1 Modalità di pagamento

La parte in denaro della borsa sarà corrisposta agli studenti vincitori in due rate secondo le seguenti modalità:

a) Studenti di primo anno:

- la prima rata sarà erogata entro il **31/12/2016**.
- Il pagamento della seconda rata, comprensivo del contributo alloggio se spettante, sarà effettuato entro il **31/01/2018** successivamente alla verifica del livello minimo di merito richiesto in base a quanto specificato al successivo paragrafo 9.3.

b) studenti iscritti ad anni successivi:

- la prima rata della borsa di studio sarà erogata entro il **31/12/2016**;
- la seconda rata, comprensiva del contributo alloggio se spettante, sarà erogata entro il **30/06/2017**, previa verifica dei cfu dichiarati nella domanda di partecipazione al Bando.

Per gli studenti iscritti al primo anno successivo al numero degli anni di durata regolare del corso di nuovo ordinamento la borsa spettante è d'importo dimezzato corrispondente ad un semestre, mentre verrà esteso di un ulteriore semestre il servizio abitativo.

Qualora lo status dello studente transiti da fuori sede a pendolare, la seconda rata della borsa di studio porterà in detrazione gli importi corrisposti e non spettanti.

Le modalità operative di pagamento di tutti i benefici monetari consistono nell'accredito su conto corrente intestato allo studente o su una carta prepagata intestata allo studente (a costo zero se attivata presso la Banca Nuova di Enna - Tesoreria dell'ERSU) e nel caso in cui lo studente non comunica un numero di conto corrente, ma solo per importi inferiori a 1.000,00 Euro, tramite mandato di pagamento personale da riscuotere per quietanza diretta presso la Banca Nuova di Enna Bassa.

9.2 Laureandi

Quanti si laureano entro la sessione straordinaria dell'A.A. **2015-2016 (marzo- aprile 2017)** e hanno partecipato al presente bando come laureandi, non riceveranno alcun beneficio monetario e decadranno dalla borsa di studio eventualmente attribuita con riserva. Ai laureandi i benefici saranno pagati solo in caso di mancata laurea, quindi dopo **marzo-aprile 2017** nell'importo pari ai 6/12 della Borsa intera.

Per quanto riguarda la fruizione del posto letto e del servizio mensa si rimanda a quanto disciplinato rispettivamente nell'art. 10 e nell'art. 16.

9.3 Verifica requisiti di merito

1) Studenti di primo anno:

- gli studenti iscritti al primo anno, per ottenere il pagamento della seconda rata, dovranno possedere almeno 15 crediti al 10/08/2017 e 20 crediti al 30/11/2017; coloro i quali

non avranno raggiunto i 15 crediti al 10/08/2017 ma avranno conseguito i 20 crediti entro il 30/11/2017 manterranno solo la prima rata. L'intera borsa sarà revocata agli studenti i quali entro il 30/11/2017 non avranno conseguito almeno 20 crediti.

I predetti criteri di verifica si applicano anche agli studenti in situazione di handicap o invalidità non inferiore al 66%, con riferimento al numero di cfu richiesti all'art. 4.1 del presente Bando.

2) Studenti iscritti ad anni successivi:

- per ottenere il pagamento della seconda rata gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dovranno possedere i crediti conseguiti al 10/08/2016 e dichiarati nella domanda di partecipazione al Bando secondo quanto specificato nell'art.4 del presente Bando. In attuazione alle normative vigenti la verifica dei requisiti di merito sarà effettuata dall'Ente attraverso accertamenti presso l'Ufficio immatricolazioni dell'Università Kore di Enna.

Lo studente ha l'obbligo di ritirare entro dodici mesi dall'emissione del mandato di pagamento i benefici monetari sopracitati, nonché qualsiasi altro emolumento previsto dal presente Bando, pena decadenza dei benefici stessi.

Art. 10 - SERVIZI ABITATIVI

10.1 Partecipazione al bando

Al momento della partecipazione al Bando di Concorso, lo studente dovrà indicare nella domanda la scelta tra il posto letto o il rimborso delle spese di alloggio. Detta scelta è irrevocabile all'atto della redazione della graduatoria definitiva, tuttavia nei casi di studenti risultati vincitori di borsa ma idonei al posto letto l'Ersu si riserva la possibilità, in base e fino alla concorrenza delle proprie risorse finanziarie, di concedere il contributo alloggio secondo il punteggio decrescente ottenuto in graduatoria.

10.2 Attribuzione posti letto

Pubblicate le graduatorie, lo studente risultato vincitore di posto letto, dovrà comunicare entro dieci giorni da detta pubblicazione, pena esclusione, se vorrà mantenere il posto letto.

Il mantenimento dell'idoneità all'attribuzione del posto letto, in graduatoria, consentirà allo studente di partecipare all'eventuale scorrimento della graduatoria per l'assegnazione del posto letto a titolo gratuito nella residenza universitaria.

Nel caso in cui la mancata assegnazione del posto letto dipenda da indisponibilità dei posti messi a concorso, agli assegnatari vincitori potrà essere concesso l'importo della borsa intera, comprensiva del contributo delle spese di alloggio, previa trasmissione del contratto di locazione.

10.3 Assegnazione posto letto

Gli studenti beneficiari di alloggio avranno l'assegnazione del posto letto a titolo gratuito presso la residenza Domus Kore.

L'assegnazione definitiva dei posti letto verrà comunicata agli interessati con apposito avviso pubblico con precedenza per gli studenti portatori di handicap e gli studenti beneficiari di primo anno.

Lo studente vincitore di posto letto a titolo gratuito, non può chiedere il rimborso delle spese di alloggio in sostituzione del posto letto assegnatogli. Qualora dovesse rinunciare all'assegnazione del posto letto, perderà il beneficio.

Le modalità di accesso saranno determinate nel suddetto avviso che sarà pubblicato anche sul sito di questo ERSU, all'indirizzo: www.ersuenna.it.

Prendendo possesso del posto letto presso la residenza assegnata lo studente dovrà:

- sottoscrivere l'accettazione con l'obbligo entro 15 giorni di effettuare l'assegnazione previa presentazione della documentazione prevista e la presa visione di tutte le norme regolanti la permanenza e la convivenza nelle residenze, contenute nel regolamento che dovrà essere firmato per accettazione;
- presentare un certificato di idoneità a vivere in comunità, rilasciato da una qualsiasi A.S.P. in data non anteriore a tre mesi, attestante che il richiedente non sia portatore di malattie che pregiudichino la convivenza in comunità;
- consegnare, se studente straniero, copia del permesso di soggiorno valido;
- presentare ricevuta dell'avvenuto versamento effettuato presso la Tesoreria di questo ERSU o attraverso bonifico bancario alle seguenti coordinate (**IBAN: IT58R0513216800847570181530**), del deposito cauzionale di Euro 300,00 a preventiva copertura di eventuali danni che lo studente potrebbe arrecare ai beni dell'Ente;
- consegnare due foto formato tessera e due fotocopie di un documento di identità.

I servizi abitativi potranno essere fruiti dal giorno dell'assegnazione fino al 31/07/2017 e, laddove possibile, a partire dal successivo 4 settembre fino al 7 ottobre 2017, fatta salva l'interruzione nel periodo di fine anno dal 23 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 e quella in occasione delle festività pasquali. L'ERSU assicurerà la permanenza nelle residenze per comprovate esigenze degli studenti che dovranno sostenere esami nei periodi di chiusura delle stesse. Gli studenti hanno l'obbligo di lasciare la residenza entro e non oltre il 07/10/2017. Nelle more della pubblicazione della graduatoria assegnazione posto letto, è consentita la permanenza presso la residenza oltre tale data, agli studenti che parteciperanno al Bando 2016/2017 in attesa di eventuale conferma del posto letto.

Durante l'interruzione del servizio gli alloggi rimarranno a disposizione dell'ERSU e gli studenti assegnatari dovranno lasciare libere le stanze e riconsegnare le chiavi alla direzione della residenza.

Gli studenti che intendono rinunciare al beneficio del posto letto devono dare comunicazione scritta a questo Ente.

Gli studenti che partecipano al presente Bando quali laureandi assegnatari, dovranno restituire l'importo di € 130,00 mensili per i mesi di godimento del posto letto se conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria 2015/16; in caso contrario potranno usufruire gratuitamente del beneficio fino al 7 ottobre 2017 a condizione che perfezionino l'iscrizione per l'A.A. 2016/17.

Gli studenti che si laureano dovranno lasciare il posto letto entro cinque giorni dalla data di laurea, in quanto cessano di averne diritto.

10.4 Revoca posto letto

Il posto letto verrà revocato allo studente che:

- non si presenterà nei termini indicati dall'Ente per l'assegnazione;
- avrà consentito a terzi, a qualunque titolo, l'indebito utilizzo del proprio posto letto;
- risulterà assente dal posto assegnato per un periodo superiore a 15 giorni senza averne dato preventivo e motivato avviso scritto all' ERSU;
- non rispetterà quanto previsto dal regolamento della residenza;
- consegnerà il titolo di studio;
- rinuncerà espressamente al posto letto;
- si trasferirà ad altra Università;
- in tutti i casi in cui, anche da un successivo controllo, emergerà la mancanza dei requisiti stabiliti.

Gli studenti assegnatari di posto letto saranno tenuti, ove l'ERSU avesse necessità di effettuare lavori urgenti nelle stanze o per altre esigenze dell'Ente, a renderlo subito disponibile e a spostarsi momentaneamente in altro alloggio, anche in residenza diversa da quella dell'assegnazione.

10.5 Controlli e apposizione firme presenza

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esperire accertamento e, qualora lo ritenesse opportuno, al fine di evitare abusi da parte dei titolari del posto letto, di procedere in qualsiasi momento e senza preavviso a sopralluoghi, per constatare il corretto uso delle stanze da parte degli studenti, nonché l'effettiva presenza dei titolari nei posti loro assegnati.

10.6 Posti letto in locazione

Ai sensi dell' art.11, comma 6 D.P.C.M. 2001, l'ERSU, operate le procedure di scorrimento, ha la facoltà di locare dietro il corrispettivo di € 200,00 mensili in camera doppia e € 250,00 in camera singola , i posti letto rimasti liberi. Nel qual caso le rate dovranno essere pagate mensilmente ed anticipatamente.

10.7 Rimborso cauzione

La cauzione di € 300,00 sarà restituita al termine della permanenza nell'alloggio, previa richiesta scritta indirizzata al Sig. Presidente dell'ERSU ed allegando la certificazione rilasciata dalla struttura ospitante, che dichiari l'inesistenza di danni.

Tale richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2016. Non saranno ammesse richieste oltre tale data.

10.8 Contributo alloggio

Gli studenti che intendano risiedere a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria possono richiedere al momento della partecipazione al concorso il contributo per le spese di locazione. Tale contributo verrà attribuito allo studente risultato vincitore di Borsa di studio e corrisposto con il pagamento della seconda rata della borsa di studio.

In tale ipotesi lo studente dovrà produrre, **entro la data del 31 dicembre 2016**, il contratto di locazione regolarmente registrato che deve coprire un periodo di almeno 10 mesi compreso fra il 1° settembre 2016 e il 1° ottobre 2017.

Ai sensi della Legge n.431/98 per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta e che il contratto stesso è soggetto a registrazione.

In caso di cessazione anticipata della locazione, o di qualsiasi modifica degli elementi inseriti nel relativo contratto, lo studente dovrà darne immediata comunicazione. Sulle dichiarazioni sostitutive presentate verranno effettuati specifici accertamenti presso gli uffici della questura sulle denunce di ospitalità dei titolari degli immobili presso cui gli studenti sono ospitati.

Nel caso di alloggio presso Istituti, convitti o pensionati, è consentito produrre, in sostituzione del contratto di locazione, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile attestante il periodo di ospitalità e la relativa retta.

Art. 11 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Gli elenchi dei partecipanti al concorso saranno pubblicati, quale formale notifica agli interessati, all'albo dell'ERSU all'indirizzo www.ersuenna.it sez. "Albo Pretorio".

L'elenco provvisorio dei partecipanti al concorso per le borse di studio verrà pubblicato in data 07/10/2016 eventuali ricorsi e/o rettifiche, corredati da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente, dovranno pervenire presso la sede dell'ERSU di Via Mulini a vento,9 Enna, **entro il 19/10/2016**.

Scaduto tale termine non sarà possibile apportare modifiche ai dati autocertificati ai fini della graduatoria.

Concluso l'esame degli eventuali ricorsi saranno pubblicate le graduatorie, quale formale notifica agli interessati, all'albo dell'Ente. **L'ERSU non fornirà direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull'esito del concorso.**

Le date di pubblicazione vengono indicate come segue:

- **Elenchi dei partecipanti con esiti provvisorie: 07/10/2016**
- **Graduatorie definitive :07/11/2016**

Le suddette date potranno subire variazioni dipendenti dal numero delle domande e dagli eventuali ricorsi presentati; sarà cura dell'ERSU informare tempestivamente gli studenti, tramite il proprio sito istituzionale, in ordine alle date definitive.

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, i ricorsi avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, saranno possibili al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Art. 12 - REVOCA DELLA BORSA

Il pagamento della borsa di studio sarà revocato:

- a) agli studenti che non risulteranno in possesso dei requisiti di merito previsti all'art. 4 e all'art. 9 del presente Bando.
- b) agli studenti che si trasferiranno in altro Ateneo/Istituzione o rinunceranno agli studi;
- c) in tutti i casi in cui, anche da un successivo controllo, emergerà la mancanza dei requisiti stabiliti dal presente bando e/o l'erronea attribuzione dei benefici;
- d) in tutti i casi in cui emergerà che siano state presentate inesatte o false dichiarazioni non rettificate nei termini previsti dall'art.11;
- e) sono fatte salve, in ogni caso, tutte le procedure di verifica che dovessero accertare ulteriori condizioni di inidoneità nonché gli eventuali errori d'ufficio.

Il provvedimento di revoca o di esclusione comporta l'obbligo di rimborsare le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore monetario dei servizi goduti.

Per comprovate difficoltà economiche dello studente può essere concessa la restituzione delle somme in più soluzioni, entro comunque 6 mesi dall'intimata revoca. Lo studente ha l'obbligo di consegnare agli uffici dell'Ente copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso la tesoreria dell'ERSU.

In caso di passaggio successivamente alla pubblicazione delle graduatorie ad altro corso di studio, lo studente idoneo o beneficiario di borsa di studio o posto letto manterrà nella graduatoria del nuovo corso soltanto la condizione di idoneo non beneficiario

Art. 13 - ACCERTAMENTI E SANZIONI

L'ERSU di Enna, ai sensi dell'art. 4 del DPCM 09/04/2001, procederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione che interesseranno almeno il 20% degli idonei ai benefici.

Nell'espletamento degli accertamenti l'ERSU potrà:

- a) utilizzare la documentazione prodotta dallo studente atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità;
- b) confrontare i dati di reddito e patrimonio dichiarati dai beneficiari con i dati in possesso del sistema informativo dell'Inps e dell'Amministrazione Finanziaria;
- c) consultare gli archivi delle amministrazioni certificanti stati, qualità e fatti dichiarati (Università, Comuni, Enti mutualistici ecc);

- d) richiedere informazioni ed eventuali verifiche alla Polizia Tributaria, alla Polizia Municipale e ai Consolati.

Nei casi di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero che metteranno in luce l'indebita percezione dei benefici, gli stessi saranno revocati. L'Ente valuterà i singoli casi ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 390/91, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. L'ERSU invierà all'Amministrazione finanziaria i nominativi di studenti concorrenti ai benefici per eventuali ulteriori controlli.

Art.14 - TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Agli studenti risultati idonei o vincitori nelle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio sarà rimborsata la tassa sul diritto allo studio universitario, di cui all'art. 26 della Legge Regionale n. 20 del 25/11/2002

Tale rimborso avverrà previa emissione di mandato di pagamento entro l'anno accademico di riferimento.

Il rimborso della Tassa regionale non spetta agli studenti che non risultano iscritti alla Kore, si laureano entro la sessione straordinaria relativa all'A.A.2015/16 e agli studenti vincitori di borsa di studio che hanno optato per altra borsa erogata da altri enti pubblici o privati.

Art. 15 - CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

Per l'A.A. 2016/17 l'ERSU riserverà contributi per la mobilità internazionale sino alla concorrenza dello stanziamento di € 15.000,00.

15.1 Destinatari

Gli studenti risultati idonei con borsa ai programmi di studio promossi dall'Unione Europea o anche a programmi non comunitari che rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) studenti risultati vincitori o idonei alla borsa di studio dell'ERSU A.A. 2016/17, compresi gli iscritti a corsi di dottorato;
- b) studenti che non hanno partecipato al concorso per la borsa di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, ma che rientrano nei requisiti di reddito e di merito previsti, nonché gli studenti i cui valori reddituali e patrimoniali non eccedono del 40% i limiti del bando di concorso e in possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 4.
- c) studenti coinvolti in programmi di mobilità europei Leonardo o di iniziative analoghe, che risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi.

La borsa per mobilità internazionale è concessa una sola volta durante la carriera universitaria per ogni tipologia di corso a condizione che il periodo di studio e/o tirocinio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di CFU o che sia finalizzato alla predisposizione della prova conclusiva.

15.2 Termini presentazione domande

Le richieste del contributo per mobilità internazionale dovranno pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive predisposte dall'Università Kore di Enna sui modelli opportunamente predisposti e scaricabili dal sito web dell' ERSU.

Gli studenti risultati idonei con borsa a seguito scorrimento delle graduatorie elaborate dall'Università Kore, dovranno presentare l'istanza di contributo per mobilità internazionale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dello scorrimento delle graduatorie.

Gli studenti di cui al punto b) dovranno allegare alla richiesta le attestazioni ISEE e ISPE redditi anno 2014 e, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, l'autocertificazione relativa ai crediti conseguiti.

Gli studenti di cui al punto c) dovranno allegare alla richiesta, ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000, l'autocertificazione relativa al conseguimento del titolo di laurea e alla votazione ottenuta.

15.3 Graduatoria

I contributi verranno assegnati secondo il punteggio conseguito nelle graduatorie elaborate dall'Università KORE ma tenendo conto delle seguenti priorità dettate dall'art.10 del DPCM 09/04/2001:

- 1) studenti di cui al superiore punto a)
- 2) studenti di cui al punto b)
- 3) studenti di cui al punto c).

15.4 Importi

Il contributo è pari a € 500,00 mensili, a cui va dedotto l'ammontare della borsa concessa con i fondi dell'Unione Europea oppure a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari, per la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di mesi dieci, certificata dall'Università che promuove il programma.

Agli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell'ISEE e dell'ISPE superiori ai limiti massimi previsti per la concessione dei benefici ma non eccedente il 40% di tali limiti, sarà concesso un contributo di € 150,00 mensili a condizione che l'Università contribuisca al cofinanziamento dell'onere per ulteriori € 125,00.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo massimo di € 150,00 nei paesi europei e di € 500,00 per paesi extra europei.

Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- 1) i due terzi dell'ammontare complessivo del contributo prima dell'avvio del programma di mobilità;
- 2) un terzo al termine del periodo, previa verifica del conseguimento dei risultati attestati dall'Ufficio competente, pena la revoca dell'intero beneficio.

Gli studenti di 1°anno saranno sottoposti ad un'ulteriore verifica del merito ex post di seguito indicato:

- 15 CFU entro il 10/08/2017 e 20 CFU entro il 30/11/2017: importo intero

- 20 CFU entro il 30/11/2017: importo dimezzato.

Art.16 - SERVIZIO MENSA

16.1 Accesso al servizio

L'accesso al servizio mensa è riservato agli studenti iscritti ai vari corsi di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca e master dell'Università degli studi Kore di Enna, in possesso dell'ERSU CARD in corso di validità per l'a.a. 2016/2017.

Per richiedere il rilascio/rinnovo del ERSU CARD lo studente deve utilizzare l'applicazione on-line **"ERSU CARD"** predisposta sul sito www.ersuenna.it e consegnare all'ufficio ristorazione l'autocertificazione scaricata dall'applicazione allegando copia del documento d'identità in corso di validità. L'applicazione sarà attiva dal 01/10/2016 al 30/06/2017. Sono esentati dalla compilazione dell'applicazione **"ERSU CARD"** gli studenti che fanno istanza di partecipazione al bando concorso benefici A.A. 2016/2017.

Le mense universitarie in funzione sono pubblicate sul sito dell'ERSU alla pagina "Ristorazione".

Per fruire del pasto lo studente è tenuto alla contribuzione del costo del servizio mediante il pagamento di una tariffa agevolata determinata sulla base del valore ISEE ed ISPE dichiarato dallo stesso e della tipologia di pasto scelta (pasto completo o ridotto). Per l'A.A. 2016/17 sono individuate cinque tariffe corrispondenti alle seguenti fasce:

Fascia	ISEE	ISPE	Pasto completo	Pasto ridotto
Prima	da € 0,00 a € 7.666,66	Fino ad € 60.000,00	€ 1,50	€ 0,80
Seconda	da € 7.666,67 € 15333,33	Fino ad € 60.000,00	€ 1,80	€ 1,00
Terza	Da 15.333,34 23.000,00	Fino ad € 60.000,00	€ 2,50	€ 1,40
Quarta	da € 23.000,01 a € 45.000,00	Fino ad € 60.000,00	€ 3,50	€ 1,90
Quinta	oltre € 45.000,00	oltre € 60.000,00	€ 5,00	€ 3,00

Qualunque sia l'ISEE, nel caso in cui l'ISPE dichiarato superi il valore limite di € 60.000,00 allo studente verrà assegnata la quinta fascia.

Gli studenti oltre il 4° anno fuori corso, conteggiato in base all'anno di prima immatricolazione, vengono automaticamente inseriti nella quinta fascia.

Gli studenti in situazione di handicap, attestata da idonea documentazione, accedono al servizio mensa secondo quanto sopra disciplinato; eventuali accompagnatori hanno diritto

al pasto secondo la fascia di reddito corrispondente alla condizione economica dello studente.

16.2 Assegnazione benefici

Studenti 1°anno :

- **vincitori:** due pasti giornalieri gratuiti se fuorisede;
un pasto gratuito al giorno (pranzo) e il secondo (cena) in base alla fascia di reddito se pendolari o in sede
- **idonei :** due pasti giornalieri alla tariffa più bassa se fuori sede;
un pasto (pranzo) alla tariffa più bassa e il secondo (cena) secondo la fascia di reddito, se pendolari o in sede.

Studenti anni successivi:

- **vincitori e idonei:** due pasti giornalieri gratuiti se fuori sede;
un pasto gratuito al giorno (pranzo) e il secondo (cena) in base alla fascia di reddito se pendolari o in sede .

La fruizione del servizio mensa concessa agli studenti in situazione di handicap risultati idonei o assegnatari di borsa di studio viene estesa anche all'eventuale accompagnatore, con la medesima disciplina.

Gli studenti risultati vincitori o idonei quali laureandi, o iscritti ai primi anni con cautelativa, accederanno al servizio mensa secondo la fascia di reddito; a quanti dovessero iscriversi all'anno accademico 2016/17 l'Ente provvederà al rimborso dei pasti consumati e spettanti quali gratuiti, a seguito formale richiesta.

Gli studenti iscritti al 1° anno fuori corso hanno diritto ad accedere al servizio mensa secondo le modalità sopramenzionate fino alla sessione estiva dell'A.A. 2016/17.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda all'apposito regolamento del servizio mensa.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno raccolti dall'Unità Operativa n°2 dell'E.R.S.U. per le finalità previste per la gestione del presente bando di concorso.

Il trattamento dei dati a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall'art. 4 del d.lgs. n. 196/2003; b) è effettuato manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il conferimento dei dati richiesti è necessario ed obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena esclusione dal concorso .

L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali, da parte dell'interessato, comportando l'impossibilità da parte dell'E.R.S.U. di prendere in esame l'istanza di partecipazione al concorso, determinerà automaticamente l'esclusione .

Per l'adempimento agli obblighi previsti dalla gestione del concorso non è necessario il trattamento di dati sensibili. I dati anagrafici, reddituali, patrimoniali e di merito, saranno riportati nelle graduatorie nel rispetto delle disposizioni di legge in particolare nel rispetto dell'art.3 (principio di necessità del trattamento dei dati) del D.lgs.196/2003 . In particolare l'E.R.S.U. nelle rispetto delle finalità perseguite si atterrà per il trattamento dei suoi dati ai principi della "Pertinenza" e "NON Eccedenza" dettati all'art.11 comma d) .

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge, anche successivamente alla scadenza dell'Anno Accademico :

- a) al personale dipendente dell'E.R.S.U. , responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di controllo e ricerca statistica, senza che sia necessario il consenso del soggetto interessato;
- b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, e del decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni, senza che sia necessario il consenso dei soggetti interessati;
- c) ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive, esclusi gli enti pubblici economici.

Possono eventualmente venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati o responsabili, i collaboratori esterni di questo ERSU, nonché soggetti esterni che svolgono per conto di società compiti tecnici, di supporto in particolare servizi informatici.

L'interessato può esercitare i diritti sanciti al Titolo II (Diritti dell'interessato) del d.lgs. n. 196/2003 oltre all'esercizio del diritto al risarcimento del danno cagionato per l'effetto del trattamento di dati personali (art. 15) e del diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria o al Garante per far valere i diritti sopra elencati (art. 141 e 145)

Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 196/2003, non è necessario il Consenso preventivo per il trattamento dei dati dei concorrenti

Titolare del trattamento dei dati è l'E.R.S.U. di Enna C.F. 91034900869 - P. IVA 01137640866 con sede in Enna (EN), Via Mulino a vento,9 Enna nella persona del rappresentante legale, cui può essere richiesto l'elenco aggiornato dei Responsabili nonché esercitare i diritti previsti dalla legge e quindi, accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporvi al loro trattamento, scrivendo a: E.R.S.U. di Enna, Via Mulino a vento,9 94100 Enna (En) o inviando un'e-mail alla casella di PEO:ersuenna@ersuenna.it o alla casella di PEC: protocollo@pec.ersuenna.it – all'attenzione del Titolare del Trattamento dei Dati Personali.

Tutti i partecipanti sono tenuti a prendere visione dell'informativa pubblicata ai sensi dell'Art.13 D.lgs. N.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m. e i. che riporta le modalità di trattamento dei dati effettuato dall'ERSU .

Art. 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al DPCM 9.4.2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2.12.1991 n° 390" e alle norme vigenti.

Allegato 1

Bando di Concorso 2016/17

DATE DA RICORDARE	SCADENZE
10 agosto 2016 : termine di riferimento per il possesso dei requisiti di merito per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo	30 Dicembre 2017 : termine presentazione domande per premio di laurea
14 Settembre 2016 : termine presentazione domande on line di partecipazione al concorso	31 Dicembre 2016 : termine presentazione contratto di locazione per gli studenti che hanno richiesto il contributo
19 Settembre 2016 : termine invio domanda a mezzo raccomandata o per posta elettronica certificata concorso	31 Dicembre 2017 : termine presentazione richiesta rimborso cauzione posto letto studenti A.A. 2016/17
07 Ottobre 2016 : elenco con esito provvisorio dei partecipanti concorso	
19 Ottobre 2016 : termine presentazione rettifiche concorso	
07 Novembre 2016 : pubblicazione graduatorie definitive concorso	
30 Novembre 2017 : termine ultimo (10 agosto intermedio) per il possesso dei requisiti di merito per gli studenti di 1° anno A.A. 2016/17	
Presentazione istanza di partecipazione ai programmi di mobilità internazionale entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive da parte dell'Università	

Lo studente ha l'obbligo di ritirare entro dodici mesi dall'emissione del mandato di pagamento i benefici monetari spettanti, nonché qualsiasi altro emolumento previsto dal presente Bando, pena decadenza dei benefici stessi.

Allegato 2

Bando di Concorso 2016/2017

PAESI PARTICOLARMENTE POVERI AI SENSI DEL D.M. 689 del 16/09/2015

Afghanistan - Angola
Bangladesh - Benin - Bhutan - Burkina Faso - Burundi
Cambogia – Central African Republic – Chad – Comoros – Repubblica Democratica del
Congo
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea - Etiopia
Gambia - Guinea - Guinea Bissau - Haiti
Kenia
Kiribati
Korea Dem. Rep.
Lao People's Dem. Rep. – Lesotho - Liberia
Madagascar – Malawi – Mali – Mauritania – Mozambico - Myanmar
Nepal – Niger
Rwanda
Sao Tome and Principe – Senegal - Sierra Leone - Solomon Islands – Somalia -
South Sudan - Sudan
Tajikistan - Tanzania – Timor Leste - Togo - Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia- Zimbabwe

UNIVERSITA' KORE DI ENNA
OFFERTA FORMATIVA A.A. 2016/17

Scienze strategiche e della sicurezza	(laurea triennale)
Ingegneria civile	(laurea magistrale di durata biennale)
Ingegneria informatica e delle telecomunicazioni	(laurea triennale)
Ingegneria aerospaziale	(laurea triennale)
Ingegneria civile e ambientale	(laurea triennale)
Architettura	(laurea magistrale a ciclo unico quinquennale)
Scienze delle attività motorie e sportive	(laurea triennale)
Scienze e tecniche dell'attività motoria preventive e adattate	(laurea magistrale biennale)
Giurisprudenza	(laurea magistrale a ciclo unico quinquennale)
Economia aziendale	(laurea triennale)
Economia e direzione aziendale	(laurea magistrale di durata biennale)
Lingue e culture moderne	(laurea triennale)
Scienze e tecniche psicologiche	(laurea triennale)
Servizio sociale	(laurea triennale)
Psicologia clinica	(laurea magistrale di durata biennale)
Studi letterari e beni culturali	(laurea triennale)
Lingue per la comunicazione interculturale	(laurea magistrale di durata biennale)
Scienze della formazione primaria	(laurea magistrale a ciclo unico quinquennale)